

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4685**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2000**

—————

**Nuove norme sulla rappresentanza militare**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ci sono stati in questi ultimi anni grandi mutamenti nel mondo militare e altri ce ne saranno ancora: quello che sta gradualmente emergendo è un diverso ruolo per le Forze armate e un diverso rapporto con la società.

Le Forze armate si stanno trasformando e la società esige il cambiamento: non più realtà separata, ma parte integrante degli strumenti attraverso i quali si esplicano le politiche di sicurezza dello Stato. La partecipazione alle missioni all'estero, anche se con esiti parziali, costituisce senz'altro una parte importante del lavoro svolto dalle Forze armate in questi anni.

Il Parlamento è stato molto attivo nel portare avanti una serie di riforme attese da anni. Sotto il profilo normativo, mai come durante questa legislatura le questioni relative alle Forze armate sono state affrontate con tanto interesse: dal riordino del Ministero della difesa, alla ristrutturazione delle Forze armate, all'unicità dei vertici militari, all'obiezione di coscienza, all'ingresso delle donne. È necessario continuare a portare avanti quei processi di riforma autentici, tesi a diminuire la distanza tra le Forze armate e la società e ad esaltare le potenzialità della struttura militare in questo senso.

Ci si avvia verso l'abolizione della leva e la professionalizzazione delle Forze armate, un ulteriore importante cambiamento che comporterà maggiore impegno e responsabilità per i militari.

Dal momento in cui l'arruolamento verrà a configurarsi nell'ambito di una scelta di lavoro, magari anche a termine, piuttosto che di un obbligo, il discorso sulla tutela dei diritti dei cittadini in armi diventerà includibile.

L'esperienza della rappresentanza militare istituita venti anni fa ha mostrato l'inadeguatezza di questo istituto, troppo soggetto al controllo dell'amministrazione militare, che si trova ad essere al tempo stesso parte in causa e controparte, nel garantire una tutela efficace soprattutto alla «base» militare.

Se è vero che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 449 del 17 dicembre 1999, ha respinto la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, «Norme di principio sulla disciplina militare», che fa divieto ai militari di costituire associazioni sindacali o di aderire a quelle già esistenti, in relazione agli articoli 3, 39 e 52, terzo comma della Costituzione, è pur vero che la stessa Corte ha fatto anche riferimento all'attuale normativa sottolineando come «la legge n. 382, pur negando ai militari la libertà sindacale, conferisce loro facoltà tipiche di essa per salvaguardare le istanze collettive» e ha riconosciuto soprattutto che «l'ordinamento deve assicurare forme di salvaguardia dei diritti fondamentali spettanti ai singoli militari quali cittadini, anche per la tutela di interessi collettivi». E in riferimento ai disegni di legge di modifica presentati in Parlamento la Corte ha valutato positivamente lo sforzo del legislatore per arrivare ad «una più compiuta definizione degli spazi di intervento e di autonomia» riservati alla rappresentanza militare.

Ed è da qui dunque che bisogna ripartire, ampliando in modo concreto gli spazi della tutela dei diritti dei militari, come singoli e come collettività.

Il testo che si propone tiene conto, nell'impianto, dei risultati di lunghi mesi di lavoro nell'altro ramo del Parlamento e di un

dibattito che ha coinvolto anche le autorità e gli attuali organi di rappresentanza.

Rispetto al regime vigente si prevede che siano estesi in modo sostanziale l'ambito di intervento e le prerogative della rappresentanza militare. Si prevedono poi un'interazione più stretta e più diretta, nei due sensi, tra le amministrazioni interessate e i delegati e tra i vari livelli della rappresentanza stessa, un maggiore coinvolgimento dei soldati di leva, una più forte incisività sul processo di concertazione dei contenuti del rapporto di impiego, in particolare per quanto riguarda eventuali contenziosi, più mezzi a disposizione dei delegati per esercitare il loro mandato, inclusa la possibilità di presentare anche all'esterno le proprie istanze.

Gli aspetti più innovativi mirano a rafforzare la libertà di espressione e le garanzie della «base» militare, alla ricerca di un equilibrio dinamico tra autonomia della rappresentanza ed esigenze dell'amministrazione militare.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della rappresentanza militare e l'ambito di intervento. La rappresentanza non è limitata alla tutela degli interessi collettivi, ma deve poter entrare nel merito di casi individuali, soprattutto perché questi casi hanno riflessi importanti sulla collettività militare.

Agli articoli 2 e 3 sono configurati i consigli della rappresentanza ai vari livelli. A livello nazionale e interforze è istituito il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che si articola in cinque sezioni - una per ogni Forza armata, Arma o Corpo armato -, in tre comparti - Difesa, Sicurezza e Leva - e in commissioni di categoria del personale militare. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, Arma o Corpo armato sono istituiti consigli di base della rappresentanza (COBAR), a livello di unità per le Forze armate e a livello regionale per l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza. Solo per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono istituiti consigli intermedi della rappresentanza (COIR) a livello di alto comando. Per

l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza si prevede, in considerazione della loro particolare organizzazione sul territorio, un rapporto non mediato tra i COBAR e i COCER. Nell'ambito della Marina è istituito un COIR per il Corpo delle Capitanerie di porto, il cui presidente partecipa alle riunioni del COCER della Marina quando vengono trattate questioni di interesse del Corpo.

All'articolo 4 il personale viene ripartito in quattro categorie, in modo da assicurare una più equa distribuzione del peso di ciascuna componente nell'ambito dei consigli della rappresentanza. Della categoria A fanno parte dirigenti e direttivi, della categoria B il personale non dirigente e non direttivo, della categoria C i volontari e della D i militari di leva.

All'articolo 5 sono disciplinate le procedure interne al sistema della rappresentanza militare per la concertazione, in relazione al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. È il COCER che presenta al Ministro della difesa (e a quello delle finanze, per la Guardia di finanza) le proposte e le richieste relative alla sessione di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale. Anche i COBAR e i COIR partecipano al processo: in caso di contrasto interpretativo di interesse generale relativamente alle materie oggetto di concertazione, possono attivare procedure di richiesta di riesame alle autorità corrispondenti e ai livelli superiori della rappresentanza.

Agli articoli 6 e 7 sono definite le competenze consultive e propositive dei consigli della rappresentanza ai diversi livelli. Il COCER esprime il proprio parere preventivo e obbligatorio sui progetti normativi relativi alle materie di interesse delle categorie rappresentate. Ogni sei mesi, nel corso di apposite riunioni, il COCER è informato dalle autorità corrispondenti degli intendimenti dell'amministrazione in ordine alle materie oggetto di concertazione. È prevista per il COCER la possibilità di stabilire relazioni

con gli altri organismi rappresentativi e sindacali e di partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da questi organismi. Ai vari livelli della rappresentanza sono previste consultazioni preventive, nei limiti dell'ambito di rappresentanza di ogni consiglio e limitatamente ai provvedimenti di competenza dell'autorità corrispondente, in ordine alle disposizioni applicative relative alle materie oggetto di concertazione. I consigli della rappresentanza possono inoltre formulare proposte, pareri e istanze su una serie di argomenti specificati.

All'articolo 8 sono disciplinati i rapporti del COCER e del COIR del Corpo delle Capitanerie di porto con il Parlamento e il Governo. È data la possibilità a tutti i livelli della rappresentanza militare di adire i Ministri competenti - incluso il Ministro dell'interno in merito alle questioni riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento militare.

L'articolo 9 è relativo ai militari in servizio di leva, ai quali apre nuovi spazi di dialogo con l'amministrazione della difesa, in relazione alle loro particolari problematiche. Viene infatti definita una loro specifica competenza nell'ambito dei consigli della rappresentanza per le questioni che li riguardano. I rappresentanti dei militari di leva sono sentiti dal Ministro della difesa ogni quattro mesi. Sarà attivato presso gli Stati maggiori o alti Comandi un servizio di orientamento e assistenza ai militari di leva, consultabile anche per telefono o per via telematica.

All'articolo 10, che definisce la composizione dei consigli della rappresentanza, viene ribadito il criterio della proporzionalità della rappresentanza già contenuto all'articolo 4.

All'articolo 11 si prevede l'elezione diretta dei consigli della rappresentanza ai vari livelli. Questo procedimento esclude che all'elezione del COCER e dei COIR contribuiscano i comandanti delle unità di base, i quali si troverebbero ad essere al tempo stesso elettori ed eleggibili, oltre che autorità di riferimento delle rappresentanze sindacali. I delegati eletti rimangono in ca-

rica tre anni per quanto riguarda le categorie A, B e C, definite all'articolo 4. I delegati dei militari di leva - la categoria D - rimangono in carica per sei mesi. I delegati sono rieleggibili. Le candidature vanno presentate almeno sessanta giorni prima delle elezioni.

All'articolo 12 sono fissati i criteri di eleggibilità e le cause della cessazione anticipata del mandato, mentre all'articolo 13 è disciplinata la propaganda elettorale.

All'articolo 14 sono definite le facoltà e i limiti del mandato. I delegati devono essere messi in condizione dall'amministrazione della difesa di esercitare il proprio mandato. I costi relativi all'esercizio della rappresentanza sono posti a carico del bilancio del Ministero della difesa. L'attività della rappresentanza militare è svolta per servizio. I delegati dei consigli di rappresentanza possono visitare le strutture ed i reparti militari dell'ambito di riferimento, compatibilmente con l'orario di servizio e con le esigenze operative locali.

L'articolo 15 è relativo alla tutela e ai diritti dei delegati. Costituiscono grave mancanza disciplinare gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza. I delegati non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato. Per il trasferimento di un delegato è necessario l'assenso del consiglio di cui è parte. I delegati del COCER svolgono il loro mandato con incarico esclusivo e senza valutazione. Al personale di carriera si applicano, all'esaurimento del mandato, le disposizioni previste per il personale impegnato nei servizi di informazione e sicurezza che rientra ai Corpi di appartenenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera. Sono stanziati 400 milioni di lire annue per i rimborsi delle spese documentate sostenute durante le missioni dei delegati fuori sede ai quali non sia applicabile il trattamento di missione.

Per quanto riguarda il funzionamento dei consigli della rappresentanza si prevede, all'articolo 16, l'elezione diretta di tutti gli or-

gani, presidenza inclusa. Tutti i delegati sono eleggibili alle cariche di presidente e segretario. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario e da un delegato per ciascuna delle categorie non rappresentate.

L'articolo 17 disciplina le modalità di convocazione dei consigli della rappresentanza.

L'articolo 18 disciplina la validità delle riunioni e delle deliberazioni. Le deliberazioni di ciascun consiglio sono affisse ad appositi albi istituiti presso tutti i reparti e possono essere divulgate in un apposito notiziario a cura dei consigli. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi consigli e dai singoli delegati dei consigli anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa.

Il regolamento di attuazione della legge, previsto dall'articolo 19, è sottoposto all'attenzione del COCER che è chiamato ad esprimere il proprio parere in via preventiva.

Con l'articolo 20 si abroga il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, cioè quella norma del codice di disciplina militare che esige il consenso preventivo del Ministero della difesa alla costituzione di associazioni o circoli tra militari.

L'articolo 21 dispone che dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 19 i consigli della rappresentanza in carica siano sciolti e siano avviate le procedure per nuove consultazioni elettorali in base alla nuova normativa. Gli attuali delegati sono rieleggibili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Sistema di rappresentanza militare)*

1. La rappresentanza militare cura gli interessi del personale militare. A tal fine gli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono partecipano alle attività di consultazione e di concertazione previste dagli articoli 5, 6 e 7 e possono avanzare proposte, pareri ed istanze anche collettive nelle materie attinenti alla condizione, al trattamento, alla tutela di natura giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare, secondo quanto previsto dalla presente legge. Gli organi della rappresentanza militare hanno come autorità di riferimento i corrispondenti comandanti.

## Art. 2.

*(Organi della rappresentanza  
a livello centrale)*

1. A livello nazionale ed interforze è istituito il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che si articola:

a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato per le questioni che riguardano specificamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza;

b) per comparti;

c) per commissioni di categoria, istituite all'interno del COCER, delle sezioni autonome o dei comparti, per l'esame delle questioni di esclusivo interesse di una determinata categoria.

## 2. Il COCER delibera:

a) ordinariamente per sezioni autonome per le questioni che riguardano specificamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza;

b) in modo unitario per le materie di comune interesse;

c) per comparti;

d) per commissioni di categoria.

3. I comparti di cui alla lettera b) del comma 1 sono: Difesa, Sicurezza e Leva. Essi sono composti rispettivamente dal personale:

a) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con esclusione di quello di leva;

b) dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, con esclusione di quello di leva;

c) di leva delle Forze armate, compreso il personale ausiliario delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

4. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, reca le disposizioni necessarie affinché le deliberazioni del COCER di cui alle lettere a) e b) del comma 2, quelle di comparto di cui alla lettera c) del comma 2 e quelle delle commissioni interforze di categoria di cui alla lettera d) del comma 2 siano adottate a maggioranza delle sezioni o delle categorie.

## Art. 3.

*(Organi della rappresentanza  
a livello intermedio o locale)*

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sono istituiti:

a) i consigli di base della rappresentanza militare (COBAR) a livello delle unità di ciascuna Forza armata; per l'Arma dei Ca-

rabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza tali consigli sono istituiti a livello regionale;

*b)* i consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) a livello di alto comando. Nell'ambito della Marina militare è istituito un COIR per il Corpo delle Capitanerie di porto, il presidente del quale partecipa alle riunioni del COCER della Marina militare quando si trattano questioni di specifico interesse del Corpo. Per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza non sono istituiti COIR.

2. I comandi presso i quali costituire i consigli di cui al comma 1 sono individuati:

*a)* relativamente ai consigli intermedi, dal Ministro della difesa;

*b)* relativamente ai consigli di base, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dal Capo di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze.

3. Per il Corpo delle Capitanerie di porto, l'individuazione dei comandi presso i quali istituire i consigli di base è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta del Comandante generale del Corpo.

4. Nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, sono emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare.



## Art. 4.

*(Categorie di personale militare)*

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

- a) categoria «A»: dirigenti e direttivi;
- b) categoria «B»: personale non dirigente e non direttivo;
- c) categoria «C»: volontari;
- d) categoria «D»: leva.

## Art. 5.

*(Partecipazione dei consigli della rappresentanza militare alle procedure della concertazione)*

1. Il COCER partecipa all'attività di concertazione interministeriale relativa alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare per le materie e con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei procedimenti di concertazione il COCER presenta, anche per sezioni o per comparti, prima della scadenza contrattuale, al Ministro della difesa e, per gli aspetti di interesse del Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, mettendone a conoscenza il Ministro per la funzione pubblica, le proposte e le richieste relative alla sessione di concertazione per la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale interessato».

3. Qualora in ordine a materie oggetto di concertazione e rientranti nella competenza delle autorità corrispondenti insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, i COIR e i COBAR possono avanzare all'autorità corrispondente

richiesta scritta di esame della questione controversa, indicando specificamente le circostanze di fatto e i profili di diritto oggetto della questione.

4. Qualora il contrasto interpretativo di cui al comma 3 permanga dopo trenta giorni dalla data della richiesta di esame di cui al medesimo comma 3, il consiglio della rappresentanza interessato può adire quello superiore affinché la questione sia risolta al relativo livello di rappresentanza.

5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di deferimento della questione ai sensi del comma 4, della questione è interessato il COCER che, ove ritenga il contrasto interpretativo fondato, attiva entro trenta giorni la procedura di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

#### Art. 6.

##### *(Competenze consultive e propositive del COCER)*

1. Il COCER esprime parere e formula proposte sugli schemi di disegni di legge, decreti legislativi, provvedimenti ministeriali e regolamenti in ordine alle materie rientranti nell'interesse delle categorie rappresentate.

2. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso favorevole.

3. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il COCER può richiedere alle autorità corrispondenti riunioni informative per l'approfondimento delle questioni sulle quali esprime il parere.

5. In caso di urgenza illustrata nella richiesta il parere è espresso entro trenta giorni.

6. Il COCER è adeguatamente informato dalle autorità corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti dell'ammi-

nistrazione concernenti le materie oggetto di concertazione o comunque rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri semestrali privi di efficacia negoziale.

7. Il COCER, ove occorra, attiva scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e partecipa ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.

8. Le proposte, i pareri e le istanze collettive di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasmessi al Capo di stato maggiore della difesa oppure ai Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza, che rispondono, entro sessanta giorni dal ricevimento, nell'ambito delle rispettive competenze.

9. Il COCER partecipa, direttamente o indirettamente con personale designato, ai consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa o delle finanze.

#### Art. 7.

##### *(Competenze consultive e propositive dei consigli della rappresentanza)*

1. Salvo quanto previsto all'articolo 6 per il COCER e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge, i consigli della rappresentanza, ciascuno relativamente al rispettivo ambito di rappresentatività e limitatamente ai provvedimenti di competenza dell'autorità corrispondente, sono preventivamente consultati in ordine all'emanazione di disposizioni applicative relative alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2 I consigli della rappresentanza esprimono il parere o avanzano proposte entro sessanta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni nei casi di motivata urgenza.

3. I consigli della rappresentanza possono chiedere alle autorità corrispondenti riunioni informative per le questioni oggetto di parere.

4. I consigli della rappresentanza possono, d'intesa con l'autorità corrispondente, intrattenere nelle materie di competenza rapporti con gli enti pubblici.

5. I consigli della rappresentanza possono altresì formulare proposte, pareri ed istanze in ordine ai seguenti argomenti:

a) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio settimanale e straordinario;

b) criteri relativi ai trasferimenti del personale;

c) disciplina generale della formazione professionale;

d) alloggi;

e) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei familiari;

f) sicurezza e prevenzione degli infortuni;

g) mense.

#### Art. 8.

##### *(Rapporti con il Parlamento e con il Governo)*

1. Nelle materie di rispettiva competenza il COCER o le relative articolazioni, nonché il COIR del Corpo delle Capitanerie di porto per le questioni di esclusiva pertinenza del Corpo, possono chiedere, tramite il Ministro della difesa o, per le questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza, tramite il Ministro delle finanze, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero di essere ascoltati, previa autorizzazione del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze secondo la rispettiva competenza, dagli altri

ministri sulle materie di rispettiva competenza. Il COIR del Corpo delle Capitanerie di porto può chiedere, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, di essere ascoltato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Gli adempimenti previsti al comma 1 per il Ministro della difesa e per il Ministro delle finanze sono da essi assolti tempestivamente.

3. Il COCER o le relative articolazioni, nonché il COIR del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, per la risoluzione delle questioni attinenti alle materie di interesse ritenute meritevoli di ulteriore esame, possono adire:

a) il Ministro della difesa per le questioni comuni e per quelle attinenti alle Forze armate ed all'Arma di Carabinieri;

b) il Ministro delle finanze per le questioni riguardanti specificamente il Corpo della Guardia di finanza;

c) il Ministro dei trasporti e della navigazione per le questioni riguardanti specificamente il Corpo delle Capitanerie di porto;

d) il Ministro dell'interno per le questioni riguardanti specificamente le Forze di Polizia ad ordinamento militare.

#### Art. 9.

*(Rappresentanti del personale militare di leva delle Forze armate e del personale ausiliario delle Forze di polizia ad ordinamento militare)*

1. I rappresentanti del personale militare di leva delle Forze armate e del personale ausiliario delle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno specifica competenza nella formulazione di pareri, proposte e richieste concernenti tale personale all'interno dei consigli di cui agli articoli 2 e 3 relativamente alle materie di competenza.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono sentiti almeno ogni quattro mesi dal Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa risponde nel merito alle istanze avanzate in occasione delle consultazioni di cui al comma 2 nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni.

4. Nell'ambito delle attività di promozione umana e sociale a favore del personale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, dispone l'istituzione presso gli Stati maggiori o gli alti Comandi di un servizio di orientamento ed assistenza ai militari di leva, organizzato anche prevedendo l'attivazione di specifiche utenze telefoniche o telematiche, per la soluzione dei particolari problemi di disagio connessi con la vita privata o con l'inserimento nella collettività militare che non hanno potuto trovare adeguato soddisfacimento in ambito locale. Le risultanze di tale servizio sono periodicamente portate a conoscenza dei corrispondenti consigli della rappresentanza militare.

#### Art. 10.

##### *(Composizione dei consigli della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione alla consistenza di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4 e comunque non inferiore a due unità per ogni categoria.

2. I delegati sono eletti in modo da garantire la continuità del mandato.

#### Art. 11.

##### *(Modalità di elezione)*

1. L'elezione dei rappresentanti delle categorie di appartenenza presso i COIR ed il COCER avviene secondo le seguenti moda-

lità: l'elezione dei delegati avviene in modo diretto ed in un unico turno; sono eleggibili tutti coloro che avanzano la propria candidatura entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, previa presentazione di un programma. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto nei confronti di tutte le categorie, indicando per ciascuna di esse un numero massimo di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

2. Il COCER è composto da delegati provenienti da ciascun COBAR in numero proporzionale alla consistenza numerica regionale e comunque in numero non inferiore a due e non superiore ad otto unità per regione. Qualora una categoria dovesse esprimere un numero di candidati inferiore a due, sono indette apposite elezioni suppletive per la nomina del delegato mancante, in cui sono elettori tutti gli appartenenti ai COBAR ed eleggibili i soli appartenenti alle categorie interessate. A tal fine le elezioni del COCER hanno luogo quattro mesi dopo le elezioni dei COBAR.

3. I delegati del COCER eletti in seno ai COBAR continuano ad essere convocati alle riunioni dei COBAR.

4. I delegati sono rieleggibili.

5. I delegati eletti durano in carica tre anni per le categorie A, B e C, di cui all'articolo 4, e sei mesi per la categoria D di cui al medesimo articolo.

6. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere.

7. In caso di dimissioni di uno o più delegati, a ciascun delegato dimissionario subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza del delegato dimissionario; in mancanza, sono avviate le procedure per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.

8. I candidati presentano la propria candidatura almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni.

9. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.

10. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

## Art. 12.

### *(Elettorato passivo)*

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

*a)* abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non dolosi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

*b)* si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

*c)* siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR;

*d)* non debbano svolgere almeno sei mesi, se militari di leva, o tre anni di servizio, se in servizio permanente, a decorrere dalla data delle elezioni;

*e)* siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833.

2. I comandanti corrispondenti dei COBAR sono eleggibili unicamente nei COIR e nel COCER.

3. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

*a)* cessazione dal servizio;

*b)* trasferimento ad altro alto Comando se delegato del COIR, ovvero ad altra unità di base, se delegato del COBAR;



c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);

d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 4;

e) dimissioni.

### Art. 13.

#### *(Propaganda elettorale)*

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali è convocata un'apposita assemblea organizzata per categoria di appartenenza, concordata con il comandante che ne designa il presidente responsabile del corretto svolgimento. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio.

### Art. 14.

#### *(Facoltà e limiti del mandato)*

1. I delegati devono rappresentare le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata, compatibilmente con le esigenze operative, un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento. A tal fine, tutte le spese relative alle elezioni ed al funzionamento degli organi della rappresentanza militare, comprese le spese per il trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e materiali di ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e delle finanze.

3. L'attività della rappresentanza militare è svolta per servizio.

4. Le riunioni sono svolte normalmente presso la naturale sede dell'organismo. All'occorrenza esse possono svolgersi anche presso le sedi distaccate.

5. I delegati eletti nel COCER possono partecipare alle attività di cui all'articolo 6, comma 7, anche a titolo personale. L'intervento del delegato in rappresentanza di categorie, sezioni e comparti del COCER può avvenire invece solo previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.

6. I delegati dei consigli della rappresentanza possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative, possono incontrare il personale. Possono partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR.

#### Art. 15.

##### *(Tutela e diritti dei delegati)*

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato.

3. I trasferimenti dei delegati ad altre sedi, qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previo parere favorevole del consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento.

4. I delegati del COCER svolgono il loro mandato con incarico esclusivo e senza essere valutati. Al personale di carriera, all'esaurimento del mandato, si applicano le disposizioni previste per il personale impegnato nei servizi d'informazione e sicurezza

che rientra ai Corpi di appartenenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera.

5. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato, ai quali non sia applicabile il trattamento di missione previsto per il restante personale militare, può essere concesso il rimborso delle spese documentate sostenute durante la missione per il pernottamento e per i pasti nella misura e nei limiti previsti per il personale della categoria immediatamente superiore. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni annue a decorrere dal 2000.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 400 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 16.

##### *(Organi dei consigli della rappresentanza)*

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza il presidente, l'ufficio di presidenza, l'assemblea e il segretario.

2. Il presidente ed il segretario sono eletti con voto diretto, nominativo e segreto, a maggioranza qualificata, da tutti i delegati di ciascun consiglio. Tutti i delegati dei consigli della rappresentanza sono eleggibili alla carica di presidente e di segretario; in caso di parità nei voti ottenuti da due candidati, si procede a ballottaggio.

3. Il presidente ha il compito di garantire che l'attività del consiglio di svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1. A tal fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento.

4. Il segretario è organo esecutivo dell'ufficio di presidenza ed ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio. In particolare:

a) adotta, tenendone informati l'ufficio di presidenza ed il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, alla convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, quale organo esecutivo del consiglio, è costituito dal presidente, dal segretario e da un delegato per ciascuna delle categorie non rappresentate, eletti dall'assemblea in seduta plenaria.

6. Su delega dell'ufficio di presidenza, il presidente ed il segretario curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.

7. I consigli della rappresentanza si articolano in commissioni di categoria, quali organi interni competenti per l'approfondimento di specifiche questioni proprie delle categorie di personale di cui all'articolo 4.

#### Art. 17.

##### *(Convocazione dei consigli della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza sono convocati su decisione dell'ufficio di presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei

delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.

2. Il COCER, i COIR ed i COBAR dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza possono riunirsi in sessioni congiunte rispettivamente con i consigli intermedi o di base confluenti, su richiesta degli stessi e anche limitatamente a singole categorie tra quelle di cui all'articolo 4.

3. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il consiglio abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede. Il COCER può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche e può richiedere l'intervento di personale in servizio, esperto delle materie da trattare.

4. Al fine di garantire il corretto, regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

#### Art. 18.

*(Validità delle riunioni e delle deliberazioni.  
Pubblicità delle deliberazioni e comunicati)*

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza e delle relative articolazioni sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi all'uopo istituiti presso tutti i reparti e possono essere divulgate in apposito notiziario curato dai consigli.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere

resi pubblici dagli stessi consigli e dai singoli delegati dei consigli anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa.

Art. 19.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti:

*a*) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 11;

*b*) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;

*c*) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;

*d*) le modalità con le quali individuare le materie di comune interesse sottoposte all'esame del COCER e le modalità di convocazione delle riunioni congiunte, in rapporto all'attività ordinaria, delle sezioni, dei comitati e delle commissioni di categoria.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, cessa di avere efficacia il regolamento approvato con decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985.

Art. 20.

*(Associazioni tra i militari)*

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è abrogato.

Art. 21.

*(Disposizioni finali)*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, i consigli della rappresentanza in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.

2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computato ai fini di quanto previsto all'articolo 11, commi 3 e 4.

